

COMUNE DI LEVANTO
Provincia della Spezia



**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE L'AUTOCOMPOSTAGGIO
(COMPOSTAGGIO DOMESTICO)
E ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11/12/2025 n. 54

Sommario

TITOLO I - PREMESSA.....	3
ART. 1 – DEFINIZIONE DI AUTOCOMPOSTAGGIO.....	3
ART. 2 DEFINIZIONE DI UTENTI	4
ART. 3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO.....	4
TITOLO II – ALBO COMPOSTATORI.....	5
ART. 4 – ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI.....	5
ART. 5 ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI	5
ART. 6 UTENZE AVENTI DIRITTO	5
TITOLO III – CRITERI APPLICATIVI	7
ART. 7 CRITERI DI CONDUZIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO	7
ART. 8 DISTANZE DALLE APERTURE DEGLI EDIFICI IN CUI SI PREVEDE LA PRESENZA DI PERSONE	7
TITOLO IV - MONITORAGGIO	8
ART. 9 CONTROLLI SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO	8
TITOLO V – GESTIONE DELL’ALBO	9
ART. 10 COMUNICAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITA’ EFFETTUATA	9
ART. 11 RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI	9
ART. 12 RECESSO E REVOCA DALL’ALBO COMPOSTATORI	9
ART. 13 ORGANIZZAZIONE DELL’ALBO	9
TITOLO VI – AGEVOLAZIONI.....	10
ART. 14 RIDUZIONE TRIBUTARIA	10
ART. 15 ALTRE FACILITAZIONI	10
ART. 16 DECADENZA DALLA RIDUZIONE TRIBUTARIA	10

TITOLO I – PREMESSA

ART. 1 – DEFINIZIONE DI AUTOCOMPOSTAGGIO

L'autocompostaggio è definito dalla normativa nazionale come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”.

L'autocompostaggio consiste, dunque, nella trasformazione da parte delle utenze degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di bioossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “fai da te”.

L'autocompostaggio può essere effettuato:

- dalle singole utenze domestiche (famiglie) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali (desumibile da atto pubblico o pratica depositata presso Ente Pubblico) o quanto meno adiacenti all'abitazione che costituisce utenza del tributo comunale relativo ai rifiuti (di seguito indicato come TARI), dove effettuare il compostaggio e impiegare il compost (cosiddetto “compostaggio domestico”)
- da un gruppo di utenze condominiali (compostaggio domestico condominiale), che dispongono di aree verdi pertinenziali in comproprietà dove effettuare il compostaggio e impiegare il compost.

Affinchè un gruppo di utenze condominiali possa praticare il compostaggio domestico è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno chiesto singolarmente in precedenza l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che comunque non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico.

Nel caso di consenso scritto da parte di tutte le utenze condominiali verificato mediante la presentazione di copia del verbale di assemblea di condominio, l'amministratore condominiale dovrà effettuare comunque per l'intero condominio l'iscrizione unica all'albo dei compostatori indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il conseguente elenco dovrà essere firmato dai sottoscrittori.

Nel caso di consenso di parte dei condomini, l'amministratore condominiale dovrà produrre elenco delle singole utenze aderenti.

A seconda del numero di famiglie aderenti al compostaggio domestico condominiale, il condominio si dovrà dotare di adeguata strumentazione per effettuare il compostaggio.

La compostiera condominiale, qualora dovesse necessitare di volumetria maggiore rispetto a quelle fornite dal Comune dovrà essere acquisita direttamente dal soggetto richiedente.

Le condizioni per la classificazione delle operazioni come “autocompostaggio” sono:

- la gestione in conto proprio;
- l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico;
- il conferimento diretto da parte delle utenze;
- l'uso del compost prodotto presso l'utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

ART. 2 DEFINIZIONE DI UTENTI

Sono definiti “*utenti*” gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti, utenze singole domestiche.

ART. 3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO

L’Amministrazione Comunale promuove la pratica dell’autocompostaggio, in collaborazione con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L’autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. e nel rispetto delle varie norme di settore, delle norme igienico sanitarie e dalle norme a carattere locale (Disposizioni Regionali, regolamento edilizio e regolamento di Polizia Urbana).

Non è ammesso il recupero nelle concimaie in zona agricola.

L’autocompostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- in cumulo e in buca esclusivamente in ambito non urbanizzato;
- con compostiera in plastica o in legno (“cassa” di compostaggio), silos “fai da te” e ogni altro metodo tecnicamente idoneo.

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI.

L’uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali.

Il compost non può essere ceduto a terzi.

TITOLO II – ALBO COMPOSTATORI

ART. 4 – ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI

Il Comune di Levanto istituisce, a decorrere dall'anno 2025, nuovo Albo dei Compostatori.

L'Albo è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare in modo autonomo i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, e che intendono accedere alle agevolazioni e sgravi previsti dal Comune.

L'Albo dei Compostatori, previsto nelle Linee Guida del D.M. Ambiente 26/05/2016 contiene le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio.

L'Albo dei Compostatori istituito dal Comune di Levanto è a gestione integrata digitale e cartacea: le informazioni vengono raccolte e gestite dagli utenti e dai soggetti incaricati dal Comune utilizzando apposita applicazione informatica messa a disposizione dal Gestore e accessibile gratuitamente tramite dispositivi informatici compresi smartphone o tablet per l'utenza, che consente la raccolta dei dati sopra descritti, la gestione dell'attività svolta dai compostatori e le forme di controllo adottate.

Le informazioni minime necessarie per ciascuna utenza iscritta all'Albo sono quelle di seguito indicate:

- dati identificativi e recapiti del dichiarante
- identificazione dell'utenza attraverso l'ID utenza tributo
- ID utenza compostatore
- numero di componenti
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato/fornito, composter fai da te, buca, cumulo, altro ecc.)
- volume (litri)
- ubicazione dell'attrezzatura
- data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico.

ART. 5 ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

L'iscrizione all'Albo Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, con modalità indicate al successivo art. 6, compilando l'apposito modulo presente sull'applicazione informatica di gestione, in caso di impossibilità all'utilizzo dell'applicazione informatica l'iscrizione potrà avvenire con istanza cartacea presentata al protocollo generale del Comune di Levanto.

ART. 6 UTENZE AVENTI DIRITTO

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori sono le utenze singole domestiche

e domestiche condominiali che assumono l'impegno di:

- trasformare gli scarti di cucina prodotti in compost, sulla base delle buone pratiche illustrate nel presente regolamento;
- ridurre la fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), conferendo solamente i materiali di cui all'art. 7 quali scarti di carne, pesce, formaggio oltre che i materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori ed animali selvatici;
- formarsi e informarsi sulla pratica dell'autocompostaggio, in proprio e/o usufruendo dei materiali informativi e delle iniziative specifiche organizzate dal Comune e divulgate tramite l'applicativo informatico di gestione dell'albo, il sito web comunale e quello del Gestore;
- effettuare annualmente l'automonitoraggio della propria attività di compostatore tramite la app fornita dal Gestore, oppure garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di controllo organizzate dal Comune, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato, all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritti con il modulo di adesione presente nell'applicazione informatica di gestione dell'Albo, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

L'iscrizione all'Albo Compostatori si intende **perfezionata esclusivamente** a seguito di validazione da parte del Comune. La validazione avviene dopo verifica positiva che le informazioni inserite dall'utente corrispondano a quelle di un'utenza TARI regolarmente censita e attiva e che beneficerà delle agevolazioni tariffarie previste. L'utente è avvisato dell'esito della verifica, sia esso positivo o negativo.

TITOLO III – CRITERI APPLICATIVI

ART. 7 CRITERI DI CONDUZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Al fine di effettuare l'autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le prescrizioni di seguito indicate:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligneo-cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche e un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore allo scopo è il "biotriturato" di potature legnose;
- collocare il materiale o strumentazione di compostaggio su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentare la stessa (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;
- limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina.
- Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze possono conferire tali rifiuti al centro di raccolta o usufruire del servizio di raccolta domiciliare disponibile su prenotazione.

Per il recupero degli altri rifiuti organici per i quali sia opportuno limitarne l'utilizzo per l'autocompostaggio (scarti di origine animale e altri sopra citati) le utenze possono conferire tali rifiuti al sistema di raccolta in essere per la frazione umido.

ART. 8 DISTANZE DALLE APERTURE DEGLI EDIFICI IN CUI SI PREVEDE LA PRESENZA DI PERSONE

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dal confine e almeno 5 metri dalle pareti finestrate, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno della compostiera, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

Il cumulo o la buca devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 5 metri dal confine.

TITOLO IV – MONITORAGGIO

ART. 9 CONTROLLI SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune effettua attività di controllo come di seguito indicato, da svolgersi anche presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nelle aree adiacenti dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

I controlli *in loco* finalizzati alla verifica della riduzione del conferimento dei rifiuti al sistema di raccolta della frazione organico, previo esame della registrazione dei conferimenti nell'anno antecedente l'adesione all'albo e i conferimenti effettuati annualmente dopo l'adesione all'albo, potranno essere svolti con le modalità di cui alla D.G.R. Liguria n. 501/2022 (es. autocontrollo digitale).

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda di valutazione direttamente sull'applicazione informatica e consultabile dall'utente.

Il controllo sulle utenze che effettuano il compostaggio domestico è una delle condizioni richieste da Regione Liguria al fine della computabilità del rifiuto autocompostato nei risultati della raccolta differenziata, insieme allo sgravio TARI ed all'istituzione di un Albo Compostatori.

L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente;
- positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 7 e le indicazioni fornite dal Comune;
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 7 e le indicazioni fornite dal Comune.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento.

Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa o negli l'accesso verrà invitata a contattare il Comune per fissare un secondo appuntamento entro 10 giorni.

In caso di mancato contatto dell'utenza, per fissare il secondo sopralluogo o in caso di ulteriore assenza, non essendo possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata.

Verrà comunicato preventivamente alle forze dell'ordine competenti sul territorio l'elenco dei nominativi del personale che sarà incaricato dei controlli di cui sopra e che dovrà avere con sé ed esposto apposito distintivo.

TITOLO V – GESTIONE DELL’ALBO

ART. 10 COMUNICAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITA’ EFFETTUATA

Gli utenti devono compilare l’apposito modulo di automonitoraggio della propria attività di compostatore sull’applicativo informatico di gestione dell’Albo nel mese di gennaio di ogni anno (dall’1 al 31 gennaio) attestando l’attività svolta di compostaggio per l’intero anno antecedente, al fine di contribuire con le modalità previste dal DM 26 maggio 2016 alla raccolta differenziata del Comune e poter beneficiare della riduzione della TARI di cui al successivo art. 14, per l’anno corrente alla data dell’automonitoraggio.

Qualora tale automonitoraggio non venga trasmesso, per almeno due scadenze consecutive in assenza di adeguata giustificazione l’iscrizione all’Albo sarà automaticamente revocata.

ART. 11 RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI

L’iscrizione all’Albo Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone la continuità dell’impegno, da parte dell’utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Compostatori.

ART. 12 RECESSO E REVOCA DALL’ALBO COMPOSTATORI

L’utente può richiedere la cancellazione dall’Albo Compostatori mediante comunicazione sull’applicativo informatico di gestione come descritto nella sezione termini e condizioni presente in app o, in caso di impossibilità all’utilizzo dell’applicazione informatica, la richiesta di cancellazione potrà avvenire con istanza cartacea o pec presentata al protocollo generale del Comune di Levanto.

Il Comune, nei casi di cui ai precedenti art. 9 e 10, può revocare l’iscrizione all’albo dell’utente previa comunicazione attraverso l’applicativo informatico di gestione dell’albo e/o con comunicazione attraverso la mail registrata nell’applicativo informatico.

ART. 13 ORGANIZZAZIONE DELL’ALBO

L’Albo Compostatori e l’attività ad esso connessa è in capo al Settore Tecnico, Polizia Locale e Finanziario e con l’ausilio del Gestore del servizio di igiene urbana.

I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali tributi o tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.

TITOLO VI – AGEVOLAZIONI

ART. 14 RIDUZIONE TRIBUTARIA

Gli utenti iscritti all'Albo Compostatori beneficiano di una riduzione della TARI la cui entità è di competenza del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" del Comune.

La riduzione di cui al precedente capoverso è assegnata annualmente e applicata, previa verifica dell'attività di compostaggio svolta, per l'intera annualità antecedente all'applicazione della riduzione, con le modalità di cui ai precedenti art. 9 (esito positivo o positivo con riserva) e 10.

ART. 15 ALTRE FACILITAZIONI

Il Comune fornisce gratuitamente una compostiera di volumetria adeguata alla singola unità familiare alle utenze domestiche che si iscrivono all'Albo e si riserva di erogare ulteriori facilitazioni a dette utenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assistenza tecnica, e altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

ART. 16 DECADENZA DALLA RIDUZIONE TRIBUTARIA

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori, anche per effetto dell'esito negativo del controllo (artt. 9 e 10), comporta la decadenza della riduzione tributaria per l'intero anno in corso.

A tal fine, il Settore III Tecnico Governo del Territorio – Ambiente ed il Settore II Finanze - Tributi del Comune condividono le informazioni contenute nell'Albo Compostatori per le determinazioni in capo a ciascuno dei due uffici.